#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

## del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/ 2002 della Commissione (2), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
- La decisione 1999/467/CE della Commissione (3), modifi-(2)cata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE (4), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- La decisione 1999/466/CE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE (6), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- La decisione 1999/465/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE (8), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.
- Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province (5) di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

- Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
- (²) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13. (²) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

- (\*) GU L 181 del 10.7.1939, pag. 30. (\*) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18. (\*) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34. (\*) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49. (\*) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.
- (8) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

#### Articolo 2

IT

## Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

- 1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- 2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

#### Articolo 3

# Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

- 1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- 2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

#### Articolo 4

## Abrogazioni

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

#### Articolo 5

#### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## **CAPITOLO 1**

## Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Belgio

Danimarca

IT

Germania

Francia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

Svezia

## **CAPITOLO 2**

## Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

#### In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento

## ALLEGATO II

## **CAPITOLO 1**

## Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Belgio

Danimarca

IT

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

Svezia

## **CAPITOLO 2**

## Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

#### In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

## In Portogallo:

- Regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo

## Nel Regno Unito:

— Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles

## ALLEGATO III

## **CAPITOLO 1**

## Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Belgio

Danimarca

IT

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

Svezia

Regno Unito

## **CAPITOLO 2**

## Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

#### In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta